

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 194/x



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 48292 del 07.12.2016

Classificazione 01.15.01

Deliberazione n. 454 della seduta del 14/11/2016

Oggetto: Disegno di legge "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)" - Proposta al Consiglio regionale.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: Prof. Antonio Viscomi
ASSESSORE AL BILANCIO

1^A COMM. CONSILIARE

Relatore (se diverso dal proponente): IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

1^A COMM. CONSILIARE

Dirigente/i Generale/i: (Dott. Filippo De Cello)

3^A COMM. CONSILIARE

Dirigente/i Settore/i: S. M.

4^A COMM. CONSILIARE

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente		X
6	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7	Francesco ROSSI	Componente		X
8	Francesco RUSSO	Componente		X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 2 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che

- Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha introdotto disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- Il paragrafo 7 del principio contabile applicato della programmazione, allegato 4.1 al citato d.lgs.118/2011, dispone che con i progetti di legge collegati possano essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio;
- Il paragrafo 7 dispone, inoltre, che in un'unica sessione siano approvati, nell'ordine, i progetti di legge collegati, il progetto di legge di stabilità e il progetto di legge di bilancio;

Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 il disegno di legge recante "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Preso atto

- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che le spese previste nella presente deliberazione trovano copertura finanziaria a valere sulle relative entrate;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;


Su proposta dell'Assessore al Bilancio e Patrimonio, Prof. Antonio Viscomi, a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

1. Di proporre al Consiglio regionale, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 il disegno di legge recante "Provvedimento generale recante norme di carattere ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)";
2. Di trasmettere, a cura della Segreteria di Giunta, la presente delibera al Consiglio regionale per i successivi provvedimenti di propria competenza, avvalendosi della facoltà di iniziativa prevista dall'articolo 39 dello Statuto della Regione Calabria;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti, a cura della Segreteria di Giunta;
4. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE





Disegno di legge n. 194/10[^]
di iniziativa della Giunta regionale recante :

**"Provvedimento generale recante norme di tipo
ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra
di finanza regionale per l'anno 2017)"**

Testo licenziato dalla Seconda Commissione

REGIONE CALABRIA



Relazione al provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale

(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)

Articolo 1 Modifiche e integrazioni alla Legge regionale 26 agosto 1992, n.15 - - Disciplina dei beni in proprietà della Regione

Il patrimonio immobiliare della Regione Calabria soggiace attualmente alla disciplina legislativa dettata dalla L.R. 26 agosto 1992 n.15 (Disciplina dei beni in proprietà della Regione).

Con L.R. n°22/2010 (art.4) è stato introdotto, in coerenza agli indirizzi del legislatore statale, l'obbligo per la Regione di redigere annualmente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei propri beni immobili non più strumentali.

Negli ultimi anni la legislazione statale ha, peraltro, ridefinito in modo significativo la materia della gestione delle risorse degli enti, ivi comprese quelle patrimoniali, secondo il solco tracciato da una politica economica del Governo centrale mirata alla razionalizzazione dei beni pubblici.

Entro questa logica si colloca la presente iniziativa legislativa, che propone modifiche sostanziali che valgono a recepire l'esigenza, già da tempo manifestata dagli addetti ai lavori, di adeguare gli attuali strumenti normativi di gestione patrimoniale e le relative procedure al contesto giuridico, sociale ed economico nel quale agiscono, oggi, amministratori ed amministrati: si ritiene infatti che un ammodernamento delle norme sul patrimonio possa senza dubbio favorire uno snellimento delle pratiche amministrative, costrette da una disciplina non più al passo con i tempi, e peraltro disapplicata nella prassi in armonia con la cornice normativa generale oggi vigente, dando così un nuovo slancio alle future prospettive di gestione e valorizzazione dei beni di proprietà dell'ente, poste fra i principali obiettivi del programma politico di questo Governo.

Si propone perciò l'introduzione di taluni correttivi alle disposizioni della L.R. 15/92 per adeguarle rispetto al panorama normativo e all'assetto organizzativo regionale attuali.

Tale Legge pone la disciplina della proprietà dei beni, mobili e immobili, della Regione secondo una architettura così sinteticamente delineata: il Capo 1° si apre con due norme (artt.1 e 2) che sostanzialmente mutuano -nel rispetto delle attribuzioni legislative in materia, riservate alla legge statale- le previsioni civilistiche sulla classificazione e il passaggio di categoria dei beni; seguono norme sulla inventariazione del patrimonio, mobiliare e immobiliare (artt. 3-13), secondo il testo rivisitato con L.R. n°9/2007 (artt.12 e 13) sulla ricognizione e il censimento.

La sezione d'interesse ai fini della modifica legislativa è il suo Capo 2°, rubricato "Gestione", che consta complessivamente di sei articoli dedicati all'uso in concessione amministrativa dei beni demaniali e patrimoniali (art.14), agli usi dei beni del patrimonio disponibile a titolo di locazione, affitto, comodato, uso (art.15), alle alienazioni ed acquisti di beni immobili (artt. 17 e 18), alla permuta (art.19) e al Conto patrimoniale (art.20).

Pare necessario, in primo luogo, un adeguamento di talune norme del capo 2° con il principio della separazione tra attività di indirizzo politico e di gestione, recepito nell' Ordinamento giuridico successivamente all'entrata in vigore della Legge 15/92. La modifica che si propone attualizza l'assetto delle competenze tra la Giunta e i Dipartimenti, nel senso di attribuire al dipartimento o soggetto preposto per materia compiti di gestione e disposizione del patrimonio immobiliare, nonché di stipula dei relativi contratti, peraltro in conformità a quanto avviene già da tempo nella

prassi applicativa, ferma restando la prerogativa dell'Esecutivo di decidere -secondo le previsioni civilistiche- la destinazione e il cambio di categoria dei beni e dichiararli disponibili e alienabili.

La proposta prevede inoltre talune altre modifiche e integrazioni al testo vigente della Legge in esame, utili a rendere coerenti le iniziative di valorizzazione o di alienazione con le più moderne tecniche di gestione patrimoniale, orientate a criteri di economicità e di ottimizzazione dei costi/risultati: una amministrazione attenta delle risorse pubbliche ed efficace nell'offerta dei servizi alla collettività-utente costituisce, infatti, un'argine alla logica, purtroppo diffusa, che considera i beni pubblici non come beni della collettività e quindi "patrimonio in comune", ma come "beni comuni a tutti" e perciò depredati o, nella migliore delle ipotesi, male utilizzati, sottostimati, svenduti. Da qui l'integrazione delle norme della L.R. 15/92 che disciplinano le alienazioni e gli acquisti, volta a definire le modalità di determinazione del valore degli immobili e a uniformare, in un'ottica sistematica, le disposizioni sulle modalità di alienazione alla disciplina di cui all'art. 58 del D.L. 112/2008 (convertito nella Legge 133/2008) e all'art. 4 della L.R. n.22/2010 sul Piano delle alienazioni.

Infine, nel Capo 3° della legge (disposizioni transitorie) è prevista all'art.23 una potestà regolamentare della Giunta in materia di "beni mobili di uso durevole". La presente proposta di modifica mira ad estendere la previsione in parola agli usi del patrimonio immobiliare, attualmente rimesso a disposizioni di principio contenute nella L.R. 15/92 e al Regolamento n°4/2007, che peraltro regola le sole concessioni demaniali.

Da qui la necessità di affidare a norme di dettaglio, in conformità all'art. 43 dello Statuto regionale, la disciplina delle procedure (modalità, termini, tempi e limiti) degli usi e delle acquisizioni patrimoniali, così da procedimentalizzare l'azione amministrativa e sottrarla a specifiche contingenze storiche o politiche e alle libere iniziative degli amministratori, a tutto vantaggio della parità di condizioni dei terzi nella fruizione dei beni pubblici.

Il nuovo Regolamento regionale, abrogativo del precedente e previsivo di una disciplina degli usi a vario titolo (concessione, locazione, usi temporanei, etc.) dei beni immobili della Regione, già elaborato ma non perfezionato proprio in ragione della mancanza di una espressa previsione legislativa del potere regolamentare in materia, sarà quindi sottoposto, in esito alla intervenuta modifica legislativa, all'approvazione della Giunta regionale, che potrà quindi determinarsi in ordine alle specifiche competenze sulla gestione ed amministrazione del patrimonio immobiliare e sulla stipula dei contratti conseguenti.

Le disposizioni su introdotte sono di carattere procedurale e ordinamentale e non hanno impatto di carattere finanziario.

Con le modifiche apportate dall'emendamento prot. 50684 del14/12/2016, presentato in Commissione, si è ritenuto di estendere la disciplina predetta anche agli enti strumentali della Regione e alle società partecipate, in particolare per i beni della Regione ad essi affidati in gestione

Articolo 1bis - Norme di indirizzo per la rimodulazione degli interventi di edilizia sociale. Modifiche all'articolo 39 della l.r. 47/2011

Con il presente articolo, approvato in sede di Commissione, si introducono alcune modifiche alla legge regionale 47/2011 in materia di programmi di edilizia residenziale tesi a rendere più rapida la conclusione del procedimento previsto dall'articolo 39 della citata legge.

Articolo 1ter - Categorie di beneficiari. Modifiche all'articolo 3 della l. r. 36/2008

Con il presente articolo, introdotto in sede di Commissione, si introducono misure per fronteggiare il disagio abitativo attraverso alcune modifiche alla legge regionale 36/2008(Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale), che ampliano le categorie degli aventi diritto al beneficio della riserva.

Articolo 2 Modifiche all'articolo 6 comma 1 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 - Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria

Con riferimento alla durata in carica del collegio, si ritiene opportuno modificare l'iniziale previsione di tre anni innalzandola a cinque al fine di assicurare una maggiore continuità dell'organismo e di non vanificare il patrimonio di conoscenze da questo acquisite sulla struttura e le caratteristiche del bilancio regionale, tanto più nella fase attuale di adattamento dei documenti contabili ai principi dell'armonizzazione contabile.

Tale disposizione, introducendo unicamente modifiche in ordine alla durata dell'incarico di un organismo obbligatorio non comporta ulteriori oneri rispetto a quelli già previsti nel bilancio regionale.

Articolo 3 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2015, n.11- Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015)

Al fine di definire la procedura inerente la verifica del rispetto dei limiti di spesa da parte degli Enti Strumentali, degli Istituti, delle Agenzie, delle Fondazioni, degli enti dipendenti ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato e delle Società in house o controllate, direttamente o indirettamente dalla Regione si propone di inserire l'articolo 2-bis - ***Disposizioni in materia di contenimento della spesa.***

La normativa regionale in materia di contenimento della spesa è la seguente:

- Legge regionale 13 giugno 2008, n. 15;
- Legge regionale 12 giugno 2009, n. 19;

- Legge regionale 11 agosto 2010, n. 22;
- Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69;
- Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 56;
- Legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3
- Legge regionale 27 aprile 2015, n. 11.

Il Dipartimento che esercita l'attività di vigilanza sulle attività dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 e all'articolo 2, comma 1 della legge 27 aprile 2015, n. 11, in sede di esame dei documenti contabili consuntivi, deve verificare, anche mediante l'esercizio di poteri di carattere ispettivo, il rispetto della normativa in materia di contenimento delle spese e proporre alla Giunta regionale l'adozione delle misure conseguenti alle eventuali violazioni riscontrate.

È obbligatorio che il dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività dei soggetti di cui agli articoli 1, comma 1 e 2 comma 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11, effettui le dovute verifiche che, se compiute da altre strutture della Regione, risulterebbero parziali ed incomplete e non sufficienti a poter determinare correttamente il rispetto dei limiti di spesa e l'acclaramento di eventuali responsabilità.

La deliberazione di Giunta regionale deve essere trasmessa al Dipartimento competente al coordinamento strategico degli Enti strumentali, delle società e delle fondazioni per lo svolgimento delle attività di competenza.

Il mancato svolgimento delle verifiche sul contenimento della spesa comporta una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali, a carico dei dirigenti generali dei dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività.

In caso di mancato rispetto dei limiti di spesa annuali, per come previsti dalle vigenti norme in materia di contenimento della spesa, i trasferimenti a carico del bilancio regionale, a qualsiasi titolo operati a favore degli Enti strumentali, degli Istituti, delle Agenzie, delle Aziende, delle Fondazioni, degli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dalle verifiche.

La presente proposta è caratterizzata dalla neutralità sotto il profilo economico-finanziario in quanto introduce disposizioni di carattere procedurale e ordinamentale.

Articolo 4 Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 - Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale

In data 1° agosto 2016 è entrata in vigore la nuova struttura organizzativa della Giunta regionale. Il nuovo assetto organizzativo si basa sull'introduzione della c.d. dirigenza unica articolata su tre fasce retributive, determinate attraverso un sistema di pesatura delle strutture dirigenziali (settori).

La istituzione dei nuovi settori, ha comportato la soppressione dei servizi e, giusta previsione di cui all'art. 7, comma 5 della legge regionale 31 agosto 2002, n. 31, aggiunto dall'art. 15, comma 3 della legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3, l'abrogazione di tutte le norme che si riferiscono ai servizi e alle relative competenze.

L'art. 32, comma 2, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, nell'ipotesi di assenza od impedimento di un dirigente preposto ad un settore, garantiva il funzionamento della struttura attraverso l'attribuzione delle funzioni vicarie in capo al dirigente di servizio. Il venir meno di quest'ultima struttura organizzativa ha reso necessario la presente proposta di legge che, riformulando la previsione normativa, individua il vicario del dirigente di settore in quello titolare di altro settore.

Si precisa che la presente proposta di legge non comporta spese a carico del bilancio regionale in quanto per l'espletamento delle funzioni vicarie tra dirigenti di Settore non sono previsti emolumenti aggiuntivi.

Articolo 5 Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n.31- Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale

La presente iniziativa legislativa, che non comporta oneri a carico del bilancio regionale, è finalizzata alla modifica del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 a tutela dell'autonomia organizzativa che l'art. 43, comma 3 dello Statuto assicura all'organo di governo.

Difatti, il citato art. 7 comma 1, nel prevedere il numero dei dipartimenti e dei settori istituibili, non si limita a dettare, per come previsto dalla norma statutaria (art. 43), disposizioni generali di principio ma fissa prescrizioni puntuali che mal si conciliano con l'autonomia organizzativa e regolamentare della Giunta.

Articolo 6 Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 - Riscossione dei crediti del servizio idropotabile

La proposta in esame è finalizzata a favorire la riscossione dei crediti *de quo* ed eliminare i problemi che il protrarsi negli anni dei mancati pagamenti ha causato alle casse regionali.

L'ampliamento della rosa dei soggetti tra cui la Giunta regionale potrà nominare i commissari *ad acta* è resa necessaria in considerazione dell'elevato numero di enti locali inadempienti nei confronti della Regione, del tutto sproporzionato rispetto al numero del personale di ruolo dirigenziale attualmente in servizio.

Con l'inserimento del comma 3, si prevede un percorso obbligato di azioni da porre necessariamente in essere per il recupero dei crediti regionali, eliminando ogni discrezionalità nell'applicazione delle stesse.

Nel caso di assenza o inefficacia della nomina del commissario, il dipartimento competente dovrà procedere all'adozione di una serie di azioni, già previste nell'ordinamento giuridico regionale, ma finora facoltative, miranti alla riscossione e così graduate:

- fermo amministrativo delle somme in via di liquidazione o già liquidate (art. 40 ter della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8);
- incameramento delle somme oggetto di fermo amministrativo (art. 40 comma 3 della legge regionale 12 giugno 2009, n.19);
- in caso di mancato soddisfo delle ragioni creditorie, ingiunzione di pagamento ai sensi del Testo Unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (art. 40 bis comma 1 della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8);
- infine, quale *extrema ratio*, esecuzione coattiva dell'ingiunzione a mezzo ruolo secondo le disposizioni contenute nel Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 40 bis comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8).

Articolo 7 Modifiche all'articolo 1 comma 4 della legge regionale 12 aprile 2013, n. 18 - Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi.

La proposta in esame è finalizzata a favorire la riscossione dei crediti *de quo* ed eliminare i problemi che il protrarsi negli anni dei mancati pagamenti ha causato alle casse regionali.

L'ampliamento della rosa dei soggetti tra cui la Giunta regionale potrà nominare i commissari *ad acta* è resa necessaria in considerazione dell'elevato numero di enti locali inadempienti nei confronti della Regione, del tutto sproporzionato rispetto al numero del personale di ruolo dirigenziale attualmente in servizio.

Con l'inserimento del comma 3, infine, si prevede un percorso obbligato di azioni da porre necessariamente in essere per il recupero dei crediti regionali, eliminando ogni discrezionalità nell'applicazione delle stesse.

Nel caso di assenza o inefficacia della nomina del commissario, il dipartimento competente dovrà procedere all'adozione di una serie di azioni, già previste nell'ordinamento giuridico regionale, ma finora facoltative, miranti alla riscossione e così graduate:

- fermo amministrativo delle somme in via di liquidazione o già liquidate (art. 40 ter della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8);
- incameramento delle somme oggetto di fermo amministrativo (art. 40 comma 3 della legge regionale 12 giugno 2009, n.19);
- in caso di mancato soddisfo delle ragioni creditorie, ingiunzione di pagamento ai sensi del Testo Unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (art. 40 bis comma 1 della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8);
- quale *extrema ratio*, esecuzione coattiva dell'ingiunzione a mezzo ruolo secondo le disposizioni contenute nel Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 40 bis comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8).

Articolo 8 Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 - Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione

La destinazione di risorse europee all'incentivazione del personale regionale, impegnato nei progetti comunitari, avviene sulla base della previsione dell'art. 46 del regolamento CEE 1083/2006 che dispone *"i fondi possono finanziare le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo dei programmi operativi insieme alle attività svolte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione dei fondi..."*

Tale possibilità è anche confermata dal Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, il quale all'art. 9 stabilisce che *"le spese sostenute per l'attività di preparazione, selezione, gestione, attuazione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo dei programmi operativi, nonché quelle sostenute per le attività volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione dei fondi, sono ammissibili nei limiti di cui all'art.46 del regolamento generale CEE n. 1083/2006"*.

"Sono ammissibili le spese sostenute dalla pubblica amministrazione al fine di avvalersi del personale interno, di consulenze professionali, di servizi tecnico specialistici nonché delle dotazioni strumentali necessarie per le attività di cui al comma 1 del decreto".

Pertanto, con il presente emendamento, si intende introdurre una norma regionale specifica per ribadire principi già contenuti in ambito nazionale e comunitario.

Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto si tratta dell'utilizzo di quote di risorse comunitarie nella disponibilità della Regione.

L'**articolo 9** introduce delle modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n.24 inserendo dei precisi adempimenti procedurali ed equiparando il trattamento economico del Direttore Generale a quello dei dirigenti generali della Giunta Regionale. Viene, inoltre, prevista l'istituzione del revisore unico in sostituzione del collegio dei revisori.

Gli **articoli da 10 a 12** inseriti nella proposta di legge 194/X in sede di Commissione, si prefiggono, in primo luogo, lo scopo di rimarcare e rafforzare il principio di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo e attività di gestione, introdotto nell'ordinamento della Regione Calabria dalla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) e declinato, in particolare, dagli articoli da 12 a 21, contenuti nel capo II della l.r. medesima.

Tale principio, com'è noto, postula che agli organi politici sono attribuite le funzioni di indirizzo e

controllo, mentre alla dirigenza è assegnata la competenza relativa agli atti di gestione.

L'esigenza del presente intervento normativo emerge dalla constatazione che, nonostante la netta enunciazione e la puntuale regolamentazione, nella l.r. n. 7/1996, del principio in argomento, successivamente alla sua entrata in vigore non sono mancate norme di legge regionale che hanno continuato ad attribuire alla Giunta regionale, anziché alla dirigenza, la competenza in ordine all'adozione di atti di mera gestione.

Non può, inoltre, trascurarsi l'esigenza di adeguare al principio di separazione tra indirizzo e gestione le norme, previgenti alla l.r. n. 7/1996, relative alla competenza in materia di atti di gestione.

Giova, altresì, evidenziare che le modifiche normative oggetto dell'emendamento in questione, nel ribadire e rendere effettiva, in materia di attività di gestione, la competenza degli organi burocratici a struttura monocratica, anziché dell'organo politico a struttura collegiale, costituiscono misure di snellimento e semplificazione dell'attività amministrativa, con evidente miglioramento dell'efficacia ed efficienza della stessa.

Appare, pertanto, necessario modificare il tessuto normativo di cui alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) allo scopo di introdurre disposizioni atte a rafforzare il suindicato principio di separazione.

Più in dettaglio, con l'**articolo 10** si intende introdurre nella l.r. n. 7/1996 un articolo 21 bis, composto da due commi:

- il comma 1 prevede, innanzitutto, che le disposizioni legislative e regolamentari, sia previgenti sia emanate successivamente all'entrata in vigore della succitata legge regionale, che attribuiscono alla Giunta l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.

- il comma 2, al fine di ulteriormente rafforzare il principio di separazione di cui si discute, prevede che le disposizioni della l.r. n. 7/1996 che dettano il principio medesimo possono essere derogate soltanto espressamente, e a opera di specifiche disposizioni legislative, escludendo, quindi, la possibilità di deroghe implicite.

Si evidenzia che le suindicate modifiche sono mutate dalle disposizioni di cui all'articolo 70, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (già articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80), e all'articolo 4, comma 3, del medesimo d.lgs. (già articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 3 del d.lgs. n.80/1998).

Ulteriori misure funzionali allo snellimento e alla semplificazione amministrativa sono contenute nell'**articolo 11**, nel quale sono previste modifiche all'articolo 11 della l.r. n. 7/1996, dirette ad ampliare le funzioni del comitato di direzione e a potenziare il suo ruolo di coordinamento dell'attività dei dirigenti generali, che lo compongono.

Sempre in funzione della semplificazione dell'attività amministrativa, e, in particolare, al fine di definire un meccanismo che disciplini con chiarezza la competenza ad assumere le determinazioni

relative all'ipotesi in cui un dirigente dichiara di doversi astenere dal compimento di un determinato atto, l'**articolo 12** prevede l'introduzione di due nuovi commi nell'articolo 32 della l.r. n. 7/1996; tali determinazioni sono assunte:

- dal dirigente generale del dipartimento di appartenenza, qualora la situazione comportante l'astensione interessi un dirigente del dipartimento medesimo,
- dal comitato di direzione di cui all'articolo 11 della l.r. n. 7/1996, qualora la situazione predetta interessi il dirigente generale di un dipartimento, o il titolare di una posizione ad esso equiparata.

* * *

La modifica di cui all'**articolo 13** si rende necessaria per evitare che nelle consultazioni referendarie per la fusione di due o più comuni si possa verificare che i comuni più grandi prevarichino la volontà popolare dei comuni più piccoli. Detta modifica consiste nella soppressione dell'inciso che attualmente prevede il computo dei voti non nell'ambito di ogni singolo comune interessato, ma complessivamente nell'intero bacino elettorale.

* * *

L'**articolo 14** si prefigge un duplice scopo:

- determinare termini certi per l'emanazione dei regolamenti forestali, fissandoli al 31 dicembre 2018;
- accelerare i termini per la riconsegna dei terreni tenuti in occupazione temporanea ai fini del rimboschimento, fissandoli al 31 dicembre 2017.

* * *

L'**articolo 15** modifica la disciplina relativa alla certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici, ampliandone l'applicazione a tutte le ipotesi di opere realizzate con finanziamento pubblico, e individuando in capo alla Regione e alle organizzazioni accreditate la competenza al rilascio della certificazione predetta, con esclusione dei professionisti, attualmente previsti dalla l.r. n. 41/2011.

* * *

L'**articolo 16** dà attuazione alla previsione dell'articolo 21 del Testo unico dell'edilizia relativo al potere sostitutivo della Regione Calabria in ordine al rilascio del permesso di costruire in caso di inerzia dei comuni.

L'**articolo 17** introduce il sistema informativo denominato "fascicolo del fabbricato", al fine di censire gli interventi di trasformazione edilizia sul territorio e lo stato degli edifici, rimandando all'approvazione di apposito regolamento regionale per definirne le modalità di gestione, e prevedendone l'applicazione anche agli interventi effettuati ai sensi della l.r. n. 21/2010.

Gli **articoli da 18 a 25** introducono modifiche al regime della l.r. n. 25/2013, istitutiva dell'Azienda Calabria Verde. Nel dettaglio:

- **Articolo 18:** modifica l'articolo 1 comma 2 della l.r. n. 25/2013 con particolare riferimento alla più

puntuale definizione della destinazione delle entrate dell'Azienda Calabria Verde.

- **Articolo 19:** modifica l'articolo 4 ridefinendo gli organi dell'Azienda mediante soppressione del Comitato tecnico di indirizzo e sostituzione del revisore unico al collegio dei revisori dei conti; ridefinisce, altresì, l'esercizio della vigilanza sull'Azienda Calabria Verde adeguandolo al mutamento della struttura organizzativa degli uffici della Giunta regionale (essendo stato, in particolare, soppresso il dipartimento controlli ed essendo stata trasferita presso altro dipartimento l'unità organizzativa competente in materia di forestazione).

- **Articolo 20:** modifica l'articolo 5 sopprimendo le figure del direttore tecnico e del direttore amministrativo, al posto dei quali viene istituita la figura del dirigente addetto alla segreteria, a supporto del direttore generale.

- **Articolo 21:** disciplina il revisore unico dei conti di cui si è detto *sub art.* 24.

- **Articolo 22:** modifica l'articolo 8, in conseguenza della predetta soppressione del C.T.I.

- **Articolo 23:** introduce elementi di snellimento e flessibilità nella definizione della struttura organizzativa dell'Azienda, eliminando l'articolazione in settori e servizi, e mantenendo la sola articolazione in settori.

- **Articolo 24:** modifica l'articolo 12, prevedendo che i proventi realizzati dall'Azienda in virtù dell'attività di gestione del patrimonio forestale regionale possano essere destinati in parte al finanziamento delle spese generali di spese di ammodernamento dell'Azienda Calabria Verde, e in parte al ripianamento della situazione debitoria dell'AFOR in liquidazione.

- **Articolo 25:** impone significative riduzioni alle spese per indennità accessorie al personale dell'Azienda Calabria Verde e dei consorzi di bonifica (a titolo esemplificativo: indennità per missioni, trasferte, rimborsi chilometrici, buoni pasto, lavoro straordinario, nonché qualsiasi trattamento accessorio previsto dalla vigente normativa contrattuale di riferimento). Attraverso un'attenta gestione di tali voci stipendiali è possibile, in linea con analoghe politiche di risparmio già attuate dalla Regione Calabria e da altri enti strumentali, ridurre nel 2017 i relativi costi nell'ordine del 10% sul 2016, con un conseguente abbattimento della spesa corrente quantificabile in circa 4 milioni di euro.

* * *

L'**articolo 26** introduce modifiche alla l.r. n. 10/2003 (aree protette). Con particolare riferimento all'art. 9, "misure di salvaguardia", della citata l.r., si evidenzia che le azioni e le procedure di cui al comma 4 non hanno il carattere della temporaneità proprio delle misure di salvaguardia. Pertanto, nell'ottica di un allineamento alla normativa nazionale (art. 6 legge 394/91) si ritiene di dover modificare il comma in questione prevedendo che le misure in esso indicate spieghino la propria efficacia nel periodo compreso tra la pubblicazione del programma - di cui all'art.48 della medesima l.r. - e l'istituzione della singola area protetta.

* * *

Con l'**articolo 27** si vuole modificare l'articolo 10 della l.r. n. 34/2009 in materia di inquinamento acustico.

Si intende, in particolare, per esigenze di certezze e al fine di prevenire l'insorgere di contenziosi, espungere la previsione che introduce una ipotesi di nullità degli strumenti urbanistici, atteso che la definizione dei casi di nullità degli atti e provvedimenti amministrativi afferisce alla potestà legislativa statale, ed è contenuta nell'articolo 21 *septies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

* * *

L'**articolo 28** prevede l'abrogazione dell'articolo 6 della l.r. n. 25/2013; detto articolo concerne il C.T.I. dell'Azienda Calabria Verde, del quale il sopra illustrato articolo 24 prevede la soppressione.

* * *

L'**articolo 29** oltre a puntualizzare la decorrenza (dopo il 31 dicembre 2016) delle modifiche alla legge urbanistica regionale, n. 19/2002, e alla l.r. n. 21/2010 (Piano casa), introdotte dal presente emendamento, dispone, al fine del contenimento della spesa, puntuali ridimensionamenti dell'articolazione organizzativa dell'Azienda Calabria Verde e della sua dotazione organica.

* * *

L'**articolo 30** contiene la clausola di invarianza finanziaria.

* * *

L'**articolo 31** dispone, infine, l'entrata in vigore il 1 gennaio 2017.

REGIONE CALABRIA



Provvedimento generale recante norme di tipo
ordinamentale e procedurale

(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)

Articolo 1

(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 agosto 1992, n.15)

1. L'articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n.15 (Disciplina dei beni in proprietà della Regione), è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale delibera in ordine alla classificazione dei beni immobili, alle variazioni di categoria e alla destinazione degli stessi, anche ai fini della loro dismissione.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I beni demaniali o patrimoniali indisponibili sono prioritariamente utilizzati per finalità di pubblico interesse o di pubblico servizio. L'uso particolare dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili è disposto mediante concessione amministrativa in favore di soggetto individuato previa procedura comparativa nel rispetto dei principi generali di trasparenza, pubblicità, proporzionalità, imparzialità, parità di trattamento, economicità e non discriminazione. Il provvedimento stabilisce:

a) la durata, non superiore ai dieci anni, o, in casi particolari, disciplinati dal regolamento, in funzione dell'ammortamento di oneri posti a carico del concessionario, non superiore a venti anni;

b) l'ammontare del canone concessorio;

c) la cauzione;

d) l'uso, anche occasionale, per il quale la concessione è disposta;

e) le condizioni per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito;

f) le condizioni per la buona conservazione del bene.”;

c) Il comma 3 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

“3. Quando il concessionario è un soggetto pubblico o un ente privato che opera senza fine di lucro e l'uso è assentito per perseguire finalità istituzionali dell'ente, il canone può essere ridotto fino al 70 per cento per i soggetti pubblici e fino al 40 per cento per gli enti privati senza scopo di lucro, fermo restando il versamento della cauzione per gli enti privati”;

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5 *bis*. L'indennità di cui al comma 5 si applica alle ipotesi di passaggio del proprietario di fondo intercluso su beni demaniali o patrimoniali indisponibili.”;

e) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“7. Per i beni demaniali e patrimoniali indisponibili affidati in gestione agli enti strumentali o dipendenti della Regione e alle società partecipate la concessione amministrativa è rilasciata dal gestore previo nulla-osta del dipartimento che esercita la vigilanza sull'ente o sulla società. Il nulla-osta è espresso entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intende adottato positivamente.”

2. L'articolo 15 della legge regionale 26 agosto 1992, n.15, è così modificato:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Affitto, locazione, comodato, uso";

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale possono essere concessi in godimento, a titolo oneroso, mediante contratto di affitto, locazione o diritto d'uso.";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I contratti di cui al comma 1 sono conclusi con i soggetti individuati previa procedura comparativa nel rispetto dei principi generali di trasparenza, pubblicità, proporzionalità, imparzialità, parità di trattamento, economicità e non discriminazione.";

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I beni di cui al comma 1 possono, altresì, essere concessi in comodato o in uso gratuito con deliberazione della Giunta regionale a enti pubblici o ad enti privati che, senza scopo di lucro, perseguono finalità statutarie di interesse generale o collettivo."

3. L'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1992, n.15, è così modificato:

a) nel comma 1 le parole "dal Servizio Estimale degli Uffici Tecnici Erariali ai sensi dell'articolo 107 del DPR 24/7/77, n. 616" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Agenzia delle Entrate o, secondo le esigenze d'ufficio o le particolari caratteristiche degli immobili, dagli organi tecnici della Regione.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"La stima effettuata dagli organi tecnici della Regione resta comunque soggetta al parere di congruità dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio del Territorio.";

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"3. Tutti gli oneri conseguenti alle operazioni estimative rimangono a carico dell'acquirente".

4. Nel comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 26 agosto 1992, n.15, sono soppresse le parole "ratificata dal Consiglio regionale".

5. L'articolo 20 della legge regionale 26 agosto 1992, n.15, è sostituito dal seguente:

"Articolo 20

(Beni regionali e conto generale del patrimonio)

1. I soggetti competenti alla tenuta degli inventari generali comunicano annualmente, alla struttura competente alla redazione del rendiconto generale, gli elementi necessari in ordine ai beni regionali.

2. Gli enti strumentali o dipendenti della Regione Calabria e le società partecipate dalla stessa procedono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione dei beni della Regione ad essi affidati in gestione e la trasmettono al dipartimento che esercita la vigilanza sui medesimi enti e società nonché alla struttura competente alla redazione degli inventari dei beni della Regione.

3. La ricognizione di cui al comma 2 è aggiornata entro il 31 gennaio di ciascun anno.”

4. Nell’articolo 23 della legge regionale 26 agosto 1992, n.15, dopo il comma 1 è inserito il seguente:“2. Le procedure per il rilascio delle concessioni o per l’assegnazione in locazione o ad altro titolo dei beni immobili sono determinate con regolamento della Giunta regionale sulla base dei principi generali di trasparenza, pubblicità, proporzionalità, imparzialità, parità di trattamento, economicità, non discriminazione e razionalità della gestione patrimoniale”.

5. Dopo l’articolo 24 della legge regionale 26 agosto 1992, n.15, è inserito il seguente:

“Articolo 24 bis

*(Beni della Regione Calabria affidati in gestione a enti strumentali o dipendenti
ovvero a società partecipate)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, agli enti strumentali o dipendenti della Regione Calabria, e alle società dalla stessa partecipate, per i beni della Regione ad essi affidati in gestione.

Articolo 1 bis

***(Norme di indirizzo per la rimodulazione degli interventi di edilizia sociale. Modifiche
all’articolo 39 della l.r. 47/2011)***

1. Al comma 5 dell’articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011 , n. 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012) dopo il periodo “e previo parere della commissione consiliare” è aggiunto il seguente: “da rendere entro trenta giorni”.

2. Dopo il comma 5 dell’articolo 39 della l.r. 47/2011 sono aggiunti i seguenti:

“6. Il Dipartimento Lavori Pubblici, entro sessanta giorni dalla ricezione delle richieste di rimodulazione da parte dei soggetti attuatori, sottopone alla Giunta regionale la proposta di rimodulazione di cui al comma 5.

7. Le rimodulazioni di cui al comma 5 possono essere effettuate in deroga agli articoli 3 e 4 della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale) e possono attingere alle economie di cui al comma 2 del medesimo articolo 3.”.

Articolo 1 ter

(Categorie di beneficiari. Modifiche all’articolo 3 della l. r. 36/2008)

1. Nella tabella di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale), relativa al diritto alla riserva, sono aggiunte, in fine, le seguenti categorie di beneficiari, che godono delle stesse agevolazioni previste per le altre categorie sociali di cui al medesimo articolo 3:

“- Famiglie nelle quali un componente sia affetto da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap grave secondo quanto disposto dall’articolo 3, comma 3, della legge 5

febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) = 5%

- Soggetti legalmente separati dal coniuge, o divorziati, in condizioni di disagio economico, che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi soggetti, senza considerare, ai fini della decadenza dall'assegnazione, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli = 5%.”.

2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 36/2008 le parole “da destinare con priorità agli studenti universitari” sono sostituite dalle seguenti: “ e/o locazione, e/o locazione con patto di futura vendita da destinare alle categorie di beneficiari di cui al comma 1”.

Articolo 2

(Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 la parola <tre> è sostituita dalla seguente <cinque>.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 2013, n.2, l'importo ivi previsto è ridotto del dieci per cento.

Articolo 3

(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2015, n.11)

1. Alla legge regionale 27 aprile 2015 n.11 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
 - a. All'articolo 1 sono abrogati i commi 2, 4 e 7;
 - b. All'articolo 1, comma 3 le parole <nelle more dell'adozione delle linee di indirizzo> sono soppresse;
 - c. All'articolo 1, comma 8 dopo le parole <al dipartimento vigilante> sono inserite le seguenti <, al Dipartimento competente in materia di coordinamento strategico di enti strumentali, società e fondazioni>;
 - d. Nell'articolo 1 il comma 11 è così modificato:
 1. dopo le parole <al dipartimento vigilante> sono inserite le seguenti <, al Dipartimento competente in materia di coordinamento strategico di enti strumentali, società e fondazioni> ;

2. sono soppresse le parole <e il 20 gennaio>;
- e. All'articolo 1 comma 12 dopo la parola <trasmettono> sono inserite le seguenti <al dipartimento vigilante, al Dipartimento competente in materia di coordinamento strategico di enti strumentali, società e fondazioni e al Dipartimento Bilancio>;
- f. All'articolo 2 sono abrogati i commi 2, 3 e 6.
- g. All'articolo 2 comma 4 le parole <nelle more dell'adozione delle linee di indirizzo> sono soppresse;
- h. Nell'art. 2 il comma 8 è così modificato:
- 1) dopo le parole <dei rispettivi organi di controllo> sono aggiunte le parole <attestante la congruità tra le spese previste e i rispettivi limiti di spesa prescritti>;
 - 2) le parole <entro cinque giorni dall'adozione, al Dipartimento Bilancio> sono sostituite con <entro il 10 settembre di ogni anno, al Dipartimento competente al coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni>;
 - 3) le parole <all'organo competente> sono sostituite con le parole <alla Giunta Regionale>;
- i. All'art. 2 è aggiunto il comma 8 bis:
- 8 bis < La mancata predisposizione del suddetto provvedimento comporta una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali a carico dei soggetti responsabili degli enti sub-regionali di cui all'art. 2 comma 1>
- j. Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente 2.bis rubricato "Disposizioni in materia di contenimento della spesa regionale":
- <1 - Il Dipartimento che esercita l'attività di vigilanza sulle attività dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 e all'articolo 2, comma 1 della presente legge, in sede di esame dei documenti contabili consuntivi, verifica, anche mediante l'esercizio di poteri di carattere ispettivo, il rispetto della normativa in materia di contenimento delle spese e propone alla Giunta regionale l'adozione delle misure conseguenti alle eventuali violazioni riscontrate.
- 2 – La deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Dipartimento competente al coordinamento strategico degli Enti strumentali, delle società e delle fondazioni per lo svolgimento delle attività di competenza.
- 3 - Il mancato svolgimento delle verifiche sul contenimento della spesa comporta una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali, a carico dei dirigenti generali dei Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 e

all'articolo 2, comma 1 della presente legge.

4 - In caso di mancato rispetto dei limiti di spesa annuali, per come previsti dalle vigenti norme in materia di contenimento della spesa, i trasferimenti a carico del bilancio regionale, a qualsiasi titolo operati a favore degli Enti strumentali, degli Istituti, delle Agenzie, delle Aziende, delle Fondazioni, degli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dalle verifiche>

2 - Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con il presente articolo.

Articolo 4

(Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7)

1. Il comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 è così sostituito <In caso di assenza o di impedimento del dirigente preposto ad un settore le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente generale, da un dirigente preposto ad altro settore del medesimo dipartimento.>.

Articolo 5

(Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 31)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31, le parole da <di seguito enunciati> fino a <Giunta regionale> sono sostituite con le seguenti <previsti dall'ordinamento giuridico.>

Articolo 6

(Modifiche alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19)

1. All'articolo 35 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a. Al comma 1 la parola <regionali> è sostituita dalle seguenti <o funzionari della pubblica amministrazione>;

b. Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<3. In assenza di nomina dei commissari di cui al comma 2 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ovvero in caso di mancato recupero dei crediti entro sessanta giorni dalla nomina, il Dipartimento competente procede all'applicazione delle misure previste dagli articoli 40 ter della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8 e 40, comma 3 della legge regionale 12 giugno 2009, n.19. Nel caso di inapplicabilità di tali misure ovvero di parziale soddisfazione del credito vantato, il Dipartimento competente procede entro sessanta giorni alla riscossione delle entrate nelle forme previste dall'articolo 40 bis della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8.>

Articolo 7

(Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2013, n. 18)

1. All'articolo 1 comma 4 della legge regionale 12 aprile 2013, n. 18 sono apportate le seguenti modifiche:

a. le parole <dirigenti regionali> sono sostituite dalle seguenti <dirigenti o funzionari della pubblica amministrazione>;

b. le parole <È fatto salvo il ricorso alle procedure di cui agli articoli 40 bis e 40 ter della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. È in facoltà della Regione procedere alla ritenzione ed incameramento delle somme dovute a qualsiasi titolo ai soggetti morosi per come previsto dall'articolo 40, comma 3, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.> sono sostituite dalle seguenti < In assenza di nomina dei commissari entro sessanta giorni dalla scadenza dei pagamenti ovvero in caso di mancato recupero dei crediti entro sessanta giorni dalla nomina, il Dipartimento competente procede all'applicazione delle misure previste dall'articolo 40 ter della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8 e dall'articolo 40, comma 3 della legge regionale 12 giugno 2009, n.19. Nel caso di inapplicabilità di tali misure ovvero di parziale soddisfazione del credito vantato, il Dipartimento competente procede entro sessanta giorni alla riscossione delle entrate nelle forme previste dall'articolo 40 bis della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8.>.

Articolo 8

(Modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30)

1. All'articolo 14 della legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 è aggiunto il seguente comma:

<8. Le quote di risorse dei fondi strutturali destinate all'incentivazione di prestazioni, funzioni, risultati individuali o di gruppo, miglioramenti di servizi, all'implementazione delle procedure di spesa e di controllo sono utilizzate nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e contrattuali vigenti.>

Articolo 9

(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 maggio 2013, n.24)

1. All'articolo 3 è inserito il seguente comma 15:

“15. Il Direttore Generale, nominato con decreto di cui all'articolo 7 comma 6 della presente legge, richiederà ogni necessaria annotazione, iscrizione, trascrizione o voltura ai Conservatori dei registri immobiliari ed ai Direttori delle Agenzie delle Entrate competenti per territorio, i quali provvederanno alla esecuzione delle operazioni necessarie in esenzione di qualsiasi diritto, emolumento o rimborso.”

2. All'articolo 7, comma 6 dopo le parole "legge 14 settembre 2011, n. 148" è aggiunto il seguente periodo: "il trattamento economico del Direttore Generale è equiparato a quanto previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 13 maggio 1996, n.7"

3. Fatte salve le procedure di nomina del collegio dei revisori in corso alla data del 15 dicembre 2016, la lettera c del comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 16 maggio 2013, n.24, è così sostituito:

c) il revisore unico.

4. All'articolo 7, comma 6, della legge regionale 16 maggio 2013, n.24, le parole "i componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati" sono sostituite dalle parole "il revisore unico è nominato".

5. La Giunta regionale apporta le necessarie modifiche allo Statuto dell'azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica istituita ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 16 maggio 2013, n.24.

Articolo 10

(Introduzione dell'articolo 21 bis nella legge regionale 13 maggio 1996, n. 7)

1. Dopo l'articolo 21 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale), è aggiunto il seguente:

"Articolo 21 bis

(Ulteriori disposizioni in materia di adeguamento dell'ordinamento regionale al principio di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo e attività di gestione)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni legislative e regolamentari, sia previgenti sia emanate successivamente all'entrata in vigore della medesima, che attribuiscono alla Giunta regionale attività di gestione o negoziale nonché l'adozione di atti o provvedimenti amministrativi, di cui agli articoli 14 e 17, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.

2. Le disposizioni del presente capo, relative al riparto dei compiti di indirizzo, di gestione e di controllo, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative."

Articolo 11

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7)

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale), è così modificato:

a) al terzo alinea è soppressa la parola “legislativi”;

b) sono aggiunti i seguenti alinea:

“- esprime pareri, anche su richiesta dei dipartimenti, in ordine alla soluzione da adottare in procedimenti di particolare complessità e rilevanza;

- risolve i conflitti di competenza tra dipartimenti;

- assume le determinazioni di cui all’articolo 32, comma 6.”

Articolo 12

(Modifiche all’articolo 32 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7)

1. L’articolo 32 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, è così modificato:

a) al comma 4 sono aggiunte le seguenti parole: “, fatto salvo quanto previsto al comma 5.”;

b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

“5. Nel caso in cui un dirigente di settore versi in una condizione comportante l’obbligo di astenersi dal compimento di un determinato atto, ovvero il dirigente predetto ritenga di doversi astenere per gravi ragioni di opportunità e convenienza, le determinazioni in ordine alla dichiarazione di astensione sono assunte dal dirigente generale del dipartimento di appartenenza. Se il dirigente generale ritiene sussistenti l’obbligo di astensione o le gravi ragioni di opportunità e convenienza addotte dall’interessato, affida ad altro dirigente del dipartimento il compimento dell’atto per il quale è stata formulata la dichiarazione di astensione, o, in assenza di idonee professionalità, lo avoca a sé.

6. Qualora le situazioni di cui al comma 5 riguardino il dirigente generale di un dipartimento, o il titolare di una posizione ad esso equiparata, le determinazioni in ordine alla dichiarazione di astensione sono assunte dal comitato di direzione di cui all’articolo 11, a maggioranza dei suoi componenti, senza la partecipazione dell’interessato, qualora sia componente del comitato. Se il comitato di direzione ritiene sussistenti l’obbligo di astensione o le gravi ragioni di opportunità e convenienza addotte dall’interessato, affida ad altro dirigente generale il compimento dell’atto per il quale è stata formulata la dichiarazione di astensione.”

Articolo 13

(Modifiche all’articolo 44 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13)

1. Nel comma 2 dell’articolo 44 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 (Norme di attuazione dello statuto per l’iniziativa legislativa popolare e per i referendum), come modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 1 marzo 2016, n. 9, sono sopresse le parole: “complessivi dell’intero bacino elettorale”.

Articolo 14

(Modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45)

1. Nel comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45 (Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale), le parole da "ventiquattro" fino a "Calabria" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2018".

2. L'articolo 24 della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45 (Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale), è così modificato:

a) nel comma 1 le parole "con le modalità stabilite dai regolamenti" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017";

b) nel comma 6 sono soppresse le parole ", come previsto nei regolamenti".

Articolo 15

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 41)

1. L'articolo 9 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 41 (Norme per l'abitare sostenibile), è così modificato:

a) nel comma 2 sono soppresse le parole "superiore al cinquanta per cento";

b) nel comma 3 il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il certificato di sostenibilità degli edifici è rilasciato dalla Regione Calabria o da una organizzazione accreditata ai sensi del comma 4, lettera b), estranea alle attività di progettazione e di direzione lavori, su richiesta del proprietario dell'immobile o del soggetto attuatore dell'intervento."

Articolo 16

(Potere sostitutivo della Regione in ordine al rilascio del permesso di costruire)

1. Il potere sostitutivo della Regione Calabria in ordine al rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), è esercitato dalla Giunta regionale mediante la nomina, previa diffida agli enti inadempienti, di un commissario ad acta individuato tra il personale del dipartimento competente in materia di urbanistica, con oneri a carico degli enti predetti.

2. Con regolamento della Giunta regionale è disciplinato il procedimento per l'esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 1.

Articolo 17
(Fascicolo del fabbricato)

1. Al fine di censire gli interventi di trasformazione edilizia sul territorio e lo stato degli edifici la Regione implementa un sistema informativo denominato «fascicolo del fabbricato», le cui modalità di gestione saranno definite con apposito regolamento della Giunta regionale.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, tutti gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d), e), f), del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nonché tutti gli interventi previsti dalla legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), devono essere preceduti dal censimento degli edifici oggetto dell'intervento nel sistema informativo di cui al comma 1.

Articolo 18
(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna), è sostituito dal seguente:

“2. L'Azienda Calabria Verde di cui al comma 1:

- a) esercita le funzioni e le attività di cui alla presente legge nel quadro della programmazione regionale e secondo le direttive impartite dalla Regione in armonia con gli obiettivi e gli orientamenti delle politiche comunitarie, nazionali e regionali, in materia di foreste, forestazione e politiche della montagna;
- b) è soggetta al vincolo del pareggio di bilancio; nelle entrate sono compresi i trasferimenti di risorse finanziarie comunitarie, statali, regionali e di altri enti, le tariffe o i corrispettivi per i servizi resi e i proventi derivanti dall'utilizzazione forestale e dalle concessioni onerose di beni”.

Articolo 19
(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25)

1. I commi 5 e 6 dell'articolo 4 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25, sono sostituiti dai seguenti:

“5. Sono organi dell'Azienda Calabria Verde:

- a) il direttore generale;

b) il revisore unico dei conti.

6. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'Azienda Calabria Verde per il tramite del dipartimento cui afferisce l'unità organizzativa competente sulle attività in materia di politiche della montagna, foreste e forestazione, nonché, quanto ai bilanci e rendiconti, per il tramite del dipartimento competente in materia di bilancio nell'ambito del procedimento previsto dall'articolo 10 della presente legge."

Articolo 20

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25)

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25, sono sostituiti dai seguenti:

"4. Il direttore generale è il legale rappresentante dell'azienda, compie gli atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'azienda, dirige, sorveglia, coordina la gestione complessiva e ne è responsabile.

5. Nell'esercizio delle sue funzioni, il direttore generale è coadiuvato da un dirigente addetto alla segreteria della direzione generale, il quale partecipa alla direzione dell'azienda e concorre, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni del direttore generale medesimo. Il dirigente di cui al primo periodo è nominato dal direttore generale."

2. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25, è così modificato:

a) alla lettera e), dopo le parole "da rimboschire", sono aggiunte le seguenti: "e la restituzione di terreni in occupazione";

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) adottare il rendiconto generale, previa relazione del revisore unico dei conti;"

c) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) deliberare in ordine a concessioni, autorizzazioni, contratti e convenzioni che incidono sulla gestione del patrimonio affidato all'ente o che ne vincolano la disponibilità, ovvero costituiscono diritto obbligatorio a favore di terzi";

d) la lettera k è soppressa;

e) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

"l) nominare i responsabili delle strutture operative dell'Azienda;"

3. I commi 7 e 8 dell'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25, sono sostituiti dai seguenti:

“7. Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e) sono soggette all'approvazione della Giunta regionale, su proposta dei dipartimenti competenti, previa trasmissione ai medesimi dipartimenti da parte dell'Azienda Calabria Verde con congruo anticipo. Gli atti di cui alle restanti lettere f), g), h), i), j), k), l) ed m) sono soggetti alla trasmissione ai dipartimenti di cui all'articolo 4, comma 6, della presente legge, per l'attività di vigilanza in ragione della rispettiva competenza.

8. In caso di vacanza dell'ufficio, ovvero nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal dirigente della segreteria, di cui al comma 5. Se l'assenza o l'impedimento si protrae oltre sei mesi, si procede alla sua sostituzione.”

Articolo 21

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25)

1. L'articolo 7 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25, è sostituito dal seguente:

“Articolo 7

(Revisore unico dei conti)

1. Il revisore unico dei conti è l'organo di controllo dell'Azienda, costituito in forma monocratica e composto da un membro effettivo e da un membro supplente, nominati dal consiglio regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, istituito con D.M. 20 giugno 2012, n. 144, per la durata di anni tre. Il compenso del membro supplente è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del membro effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.

2. Il revisore unico dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'azienda e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo, finanziario, patrimoniale ed economico.

3. Il revisore unico dei conti esercita la funzione di vigilanza sulla gestione finanziaria dell'azienda, riferendo su di essa, annualmente o dietro richiesta, alla Giunta regionale; redige relazioni sul bilancio di previsione, sul rendiconto generale e sui risultati di gestione.

4. Il revisore unico dei conti percepisce un compenso globale determinato in misura corrispondente a quella prevista dalle disposizioni di cui ai commi 1, 3, 6, 7, 7 *bis*, dell'articolo 10 della Legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), diminuito del 20 per cento.”

Articolo 22

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25)

1. Nel comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25, sono soppresse le parole da “, sentito” fino a “procede”.

Articolo 23

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25)

1. L'articolo 9 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25, è così modificato:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“L'Azienda si articola in massimo quattordici settori, raggruppati in aree funzionali”;

b) il comma 4 è abrogato.

Articolo 24

(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25)

1. L'articolo 12 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25, è così modificato:

a) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

“4. I proventi derivanti dalla utilizzazione forestale o dalla concessione onerosa di beni, nonché dalla vendita del materiale legnoso e dalla gestione, anche mediante concessione, del patrimonio forestale regionale amministrato dall'Azienda ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20, sono annualmente destinati alla Regione Calabria.

4 bis. La Regione può attribuire parte dei proventi di cui al comma 4:

a) per una quota, commisurata al raggiungimento degli obiettivi strategici, all'Azienda Calabria Verde per il finanziamento delle spese generali per l'esecuzione degli interventi di forestazione ovvero per il finanziamento di spese di ammodernamento;

b) per altra quota, al bilancio regionale, destinandola al ripianamento della situazione debitoria dell'AFOR.”;

b) nel comma 5 le parole “su proposta del” sono sostituite dalle seguenti: “sentito il”;

c) il comma 6 è abrogato.

Articolo 25

(Contenimento degli emolumenti accessori del personale dei Consorzi di Bonifica e dell'Azienda Calabria Verde)

1. Al fine del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 709 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la spesa per indennità accessorie, corrisposte a qualsiasi titolo al personale in servizio presso l'Azienda Calabria Verde e i Consorzi di Bonifica, è ridotta complessivamente, per l'esercizio 2017, del 10 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2016.

Articolo 26

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10)

1. Nel comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Norme in materia di aree protette), le parole da “Dall'entrata in vigore” fino a “Giunta regionale” sono sostituite dalle

seguenti: “Dalla pubblicazione del programma triennale delle aree protette di cui all’articolo 48, e fino all’istituzione delle singole aree protette, sono soggette ad autorizzazione concessa dal dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competente in materia di tutela dell’ambiente”.

Articolo 27

(Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 34)

1. Nel comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 34 (Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell’ambiente nella Regione Calabria), sono soppresse le parole: “, a pena di nullità degli strumenti stessi”.

Articolo 28

(Abrogazione dell’art. 6 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25)

1. L’articolo 6 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell’Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna) è abrogato.

Articolo 29

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Ai fini del contenimento della spesa, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge:

a) il numero dei distretti dell’Azienda Calabria Verde individuati ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25, esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge, deve essere ridotto di due unità;

b) la dotazione organica complessiva dell’Azienda Calabria Verde, di cui all’articolo 11 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25, deve essere ridotta del 10 per cento rispetto a quella dell’anno 2014.

Articolo 30

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 31

(Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2017.